

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI

Art. 1

(Costituzione e sede)

E' costituita, anche ai sensi del D.L.vo n°460 del 4 Dicembre 1997, l'Associazione "Francesco Saverio Nitti", con sede in Melfi (Provincia di Potenza)... di seguito definita Associazione.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, approvata dalla Assemblea dei Soci, potrà istituire sedi secondarie ed operative.

Art. 2

(Scopi)

1.L'Associazione ha carattere morale e culturale. E' apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro. Essa persegue fini sociali, culturali, etico-civili miranti alla salvaguardia di valori sostanzialmente contenuti nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

2.Scopo principale dell'Associazione è il recupero e la riorganizzazione del Centro culturale "Francesco Saverio Nitti" a Melfi, con l'orientamento di trasformarsi in Fondazione una volta conseguito il pieno ripristino del Centro.

3.In preparazione di tale evento l'Associazione intende operare fin dalla sua costituzione perseguendo alcuni individuali scopi:

a) creare condizioni per promuovere progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale connesso in particolare alla storia ed all'identità del territorio locale favorendo convergenze tra le istituzioni, soggetti culturali, scientifici, associativi e di impresa, in Italia e all'estero, che agevolino questo obiettivo;

b) promuovere, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, iniziative per favorire l'equilibrio tra gli orientamenti di sviluppo sociale, economico, e infrastrutturale del territorio e la salvaguardia dell'identità sociale e culturale inquadrata nella radice storica del territorio stesso.

4.Nel quadro delle finalità fin qui descritte sono considerati obiettivi specifici:

a) assicurare sollecitazioni verso i competenti soggetti pubblici e privati per il recupero ed il completo ripristino del Centro Culturale "Francesco Saverio Nitti";

b) promuovere iniziative culturali e scientifiche per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Francesco Saverio Nitti;

c) costruire-anche attraverso il contributo di un apposito comitato scientifico- linee e programmatiche che possano tradursi in una valida operatività, costante nel tempo, di contenuti coerenti con le finalità descritte con adeguati sostegni, da conferire alla istituenda Fondazione e comunque da sperimentare temporaneamente nel quadro operativo della stessa Associazione;

d) intervenire per il miglior utilizzo del patrimonio bibliotecario e di documentazione storica, a diverso titolo collegato alla famiglia Nitti.

Art.3

(Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e titoli di studio.

Possono essere altresì soci anche tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali, associativi e professionali che concorrano alla realizzazione di scopi affini a quelli dell'Associazione ed in particolar modo gli Enti Pubblici locali, nazionali ed internazionali.

I Soci si distinguono in:

-Fondatori

Ordinari

-Onorari

Soci Fondatori sono coloro i quali hanno dato vita all'Associazione.

Essi versano una quota sociale iniziale e restano soci fino allo scioglimento dell'Associazione.

Soci Ordinari sono le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale, decisa annualmente dallo stesso Consiglio.

I Soci Ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Soci Onorari sono personalità del mondo culturale, giuridico, istituzionale e sociale a cui il Consiglio Direttivo riconosca annualmente

tale status per essersi distinte nello sviluppo e nella promozione degli scopi perseguiti dall'Associazione.

I Soci Onorari non versano quote associative e nonpartecipano alle decisioni degli Organi dell'Associazione.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di apposita tessera rilasciata dall'Associazione, la quale costituisce documento idoneo per la partecipazione ad ogni iniziativa.

La decadenza dalla posizione di socio si ha in caso di:

-dimissione;

-mancata iscrizione all'anno successivo

-mancato versamento della quota annuale;

-indegnità di un partecipante;

-quattro assenze consecutive, per motivi ingiustificati, alle riunioni degli Organi dell'Assemblea:

Art. 4

(durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5

(Adesioni ad associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali, movimenti, eccetera)

Per potenziare l'efficacia dell'attività dell'ASSOCIAZIONE, il Consiglio Direttivo può deliberare, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, l'adesione dell'Associazione ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti nazionali ed internazionali, eccetera, che si ispirino nella loro azione alle stesse proprie finalità statutarie.

Art.6

(Finanziamento delle attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, pertanto le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell'Associazione provengono da:

*quote associative;

*contributi volontari dei soci;

*contributi di Società, Eni, persone fisiche, ecc. Che intendono sostenere l'attività;

*azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Tali entrate sono rigorosamente elencate in un apposito registro, tenuto aggiornata a cura del Presidente.

Art.7

(Organi)

Sono Organi dell'associazione:

*l'Assemblea dei Soci;

*il Consiglio direttivo;

*ilPresidente Onorario;

*il Presidente;

*il Direttore;

*il Collegio dei Revisori.

Art.8

(assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci ha potere di indirizzo programmatico ed approva il rendiconto annuale proposto dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea dei Soci partecipano con diritto di voto tutti i soci Fondatori ed Oedinari.

Posono altresì essere invitati alle adunanze anche i Soci Onorari, con potere solo consultivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno una volta l'anno, pressola sede sociale, e/o in altra sede sita nel comune di Melfi, per l'approvazione del rendiconto, a mezzo raccomandata da inviare almeno dieci giorni prima della data prefissata per l'adunanza:

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% dei Soci (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, a meno di diversa decisione assunta dall'Assemblea stessa.

Per validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci votanti (presenti in proprio o per delega).

Ogni anno entro il mese di Aprile va tenuta una Assemblea dei Soci dedicata alla gestione dell'Associazione (Assemblea ordinaria).

A questa Assemblea competono:

*la discussione l'approvazione del rendiconto delle attività dell'Associazione relative all'anno precedente;

*la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno in corso;

*l'elezione del Consiglio Direttivo;

*la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

*l'approvazione di modifiche allo Statuto.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione e, in genere, la sua ordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da diciotto componenti.

Essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni.

Nel consiglio Direttivo, al fine di corrispondere corentemente agli scopi statutari, dovranno essere presenti:

- sei componenti espressione della Famiglia Nitti

- tre componenti espressione del Consiglio Comunale della città di Melfi

-un componente espressione del Consiglio Regionale di Basilicata

-tre componenti espressione del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali

-tre componenti scelti tra i soci dell'Associazione che siano appositamente candidati a far parte dell'Organo direttivo e che abbiano riconosciute personalità culturali.

3. Il consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

- un Presidente
- uno o più vice Presidenti
- un Direttore

4. Il consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare un Presidente Onorario.

5. Il consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare nel proprio seno un Presidente del Comitato Scientifico.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento e su delega, da un Vice Presidente.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le delibere adottate dal Consiglio direttivo sono valide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare competenze al Presidente o ad un Comitato esecutivo costituito dal Presidente, da o dai Vice Presidenti, dal Direttore.

Sono competenze del Consiglio Direttivo in particolare:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del o dei Vice Presidenti;
- la nomina del direttore;
- l'eventuale nomina del Presidente Onorario e del Presidente del Comitato scientifico.
- La preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedentemente da sottoporre ad approvazione all'Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio dei Rvisori.
- la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo:

- il programma esecutivo delle attività e la sua realizzazioe
- la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'Associazione

- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione
- il vaglio delle richieste di adesione all'Associazione come socio
- l'approvazione di eventuali regolamenti di gestione.

7. Il consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno anche in luogo diverso dalla sede sociale, oppure tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

8. La partecipazione al Consiglio Direttivo non comporta alcuna retribuzione nè indennità di carica.

Eventuali rimborsi di spese comprovate per sedute del Consiglio o per missioni fuori sede effettuate per conto dell'Associazione debbono essere autorizzati dal Presidente su garanzia di disponibilità di fondi dichiarata responsabilmente dal Direttore. Nel caso di eventuali spese del Presidente esse debbono essere approvate dal o dai Vice-Presidenti su garanzia di fondi dichiarata responsabilmente dal Direttore.

Art. 10

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede.

Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere del consiglio Direttivo.

Può delegare, previo avvertimento al Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice o ai Vice-Presidenti o a determinati consiglieri.

Resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal o dai Vice Presidenti o, in loro assenza, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non comporta alcuna retribuzione.

Art.11

(Presidente Onorario)

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare il Presidente Onorario dell'Associazione con procedura unanime e per acclamazione.

Il Presidente Onorario può esimersi da adempimenti gestionali interpretando tuttavia la rappresentanza morale dell'Associazione e prendendo parte decisionalmente a tutti gli eventi formali dell'Associazione stessa.

Art.12

(Direttore)

Il Direttore è responsabile del profilo organizzativo ed esecutivo dell'attività dell'Associazione.

Il Direttore è componente con diritto di voto del Consiglio Direttivo.

Il Direttore resta in carica tre anni, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile.

La carica di Direttore è impegno volontario e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 13

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti, di cui tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio dei Revisori, e due supplenti.

Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione del Consiglio Comunale di Melfi e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I Revisori dei Conti devono essere scelti tra persone esterne al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, verificando in particolare la corretta formalizzazione delle entrate e delle uscite nel rispetto dei vincoli statutari.

Il Collegio dei Revisori è tenuto a :

-partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

predisporre una propria relazione di accompagnamento del rendiconto annuale dell'Associazione.

Ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuta l'indennità di carica annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio della propria funzione di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, debitamente comprovate, per ogni giorno di effettiva presenza alle sedute del Consiglio Direttivo e per ogni giorno di eventuali missioni fuori sede effettuate per conto dell'Associazione.

Ar.14

(Esercizio economico-finanziario)

L'esercizio economico finanziario dell'Associazione chiude il 31 Dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, entro il successivo 30 Aprile.

Art. 15

(Collaborazioni)

Per realizzare gli obiettivi prefissati dallo Statuto il Consiglio Direttivo, previa deliberazione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, può avvalersi della collaborazione di altre Associazioni e/o Università e/o Enti Pubblici e privati che diano particolari garanzie nella realizzazione degli scopi prestabiliti.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare un Comitato Scientifico, affidando nel proprio seno l'incarico di Presidente di detto Comitato, composto da riconosciute personalità culturali e da esponenti autorevoli di realtà connesse con evidenza agli scopi principali dell'Associazione.

Tale Comitato può:

- collaborare all'individuazione dei progetti e dei programmi di attività;
- concorrere in via preferenziale allo svolgimento delle attività.
- produrre documenti e fornire pareri anche sollecitati dal Consiglio Direttivo, secondo un principio di partecipazione in forma volontaristica e, salvo diverse giustificate deliberazioni, senza retribuzione,

Art.16

(Scioglimento dell'Associazione)

L'Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata, nel qual caso sarà nominato un liquidatore.

Il patrimonio dell'Associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento, al netto delle spese di liquidazione, verrà destinato:

- o al patrimonio di altre Associazioni e/o Fondazioni con scopi affini;
- o alla creazione di borse di studio nel campo degli studi economici, politici e sociali presso Università statali o riconosciute dallo Stato.

Art. 17

(Rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile.